



Città *di* Spoleto

ROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MATTATOIO COMUNALE DI SPOLETO

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

PARTE I

Art. 1 - Premesse

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 456 del 28/05/2014, questo Comune intende affidare in concessione a terzi la gestione del Mattatoio Comunale.

Art. 2 - Oggetto

Il Concessionario dovrà gestire il servizio di mattazione bovini, ovini, suini, equini, presso la struttura comunale del Mattatoio sito a Spoleto in via del Filosofi, 4.

Nell’ambito del presente servizio il concessionario dovrà inoltre garantire le attività di seguito elencate a scopo esemplificativo ed in ogni caso non esaustivo:

- gestione e manutenzione ordinaria della struttura e dei macchinari ivi presenti;
- adeguamento dei macchinari e delle modalità operative in funzione della normativa di settore;
- custodia della struttura del mattatoio, dell'impianto e del bestiame nelle stalle di sosta e nelle sale di abbattimento;
- riscossione dei corrispettivi per le prestazioni rese, con l'applicazione delle tariffe nelle modalità definite al successivo art. 7;
- trasporto, carico e scarico delle carni macellate;
- pulizia scrupolosa dell’intero compendio sia interno che esterno: manufatti, aree esterne, attrezzature, macchinari, aree di sosta degli animali, frigoriferi, automezzi e quant’altro ivi installato, vigilando ed assicurando il costante mantenimento di adeguate e corrispondenti condizioni igieniche;
- coadiuvare il veterinario nelle visite del bestiame vivo o macellato e nelle altre operazioni in cui il predetto sanitario ne richieda l'ausilio;
- smaltimento dei rifiuti sia assimilabili che non assimilabili agli urbani, gli speciali e i liquidi secondo la normativa vigente in materia, nonché la tenuta dei relativi registri;
- eseguire, la distruzione delle carni e dei visceri sequestrati non riconosciuti idonei al consumo, in conformità alle condizioni e modalità prescritte dal veterinario
- riparazione degli eventuali danni dipendenti anche da forza maggiore che si dovessero verificare durante il periodo della concessione, al fine di ripristinare ed assicurare la corretta operatività del mattatoio;
- conduzione di tutti gli impianti tecnici con personale qualificato;
- disinfezione di tutti i locali ed attrezzature secondo le indicazioni specifiche del servizio veterinario dell'ASL;
- provvedere alle attività di disinfestazione con particolare riferimento alla zanzara tigre e ratti, tenendo aggiornato apposito registro dei trattamenti effettuati, specificando quantità e prodotti impiegati.

Il complesso immobiliare del Mattatoio è attualmente dotato di macchinari e strumentazione adeguata ai sensi della vigente normativa sanitaria.

Il Concessionario si obbliga a subentrare al Comune nei rapporti contrattuali in atto, agli stessi patti e condizioni contenuti nella Convenzione con la Soc. A.P. ZOO per il servizio di etichettatura delle carni bovine con decorrenza dal 15/5/2000 e validità annuale, rinnovabile di anno in anno salvo disdetta che dovrà essere inviata con lettera A.R. almeno 60 gg. prima della scadenza annuale.

Art. 3 - Durata

La concessione avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di stipula del contratto di concessione.



Città di Spoleto

Qualora a causa dell'entrata in vigore di norme o direttive che dichiarino il Mattatoio non più idoneo all'uso, il contratto cesserà i suoi effetti per questa causa ed il concessionario non potrà sollevare eccezioni né pretendere indennizzi di sorta. In tale ipotesi il concessionario potrà presentare al Comune un progetto di adeguamento da realizzarsi a propria cura e spese, previa autorizzazione da parte del Comune medesimo. Alla scadenza la concessione cesserà di fatto e di diritto, senza necessità di preventiva disdetta.

Art. 4 - Canone concessorio

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune il canone annuo offerto in sede di gara.

L'importo del canone posto a base di gara è pari ad euro 9.500,00 (euro novemilacinquecento/00).

Il concessionario si impegna a pagare il canone annuo mediante versamenti trimestrali anticipati di pari importo da eseguirsi entro i primi 10 giorni di ogni trimestre.

Il canone rimane fisso per il biennio di durata della concessione,

Il ritardo nel versamento del canone alla scadenza pattuita comporterà l'applicazione degli interessi legali, oltre le penali di cui al successivo art. 16.

Eventuali spese di bonifico bancario saranno a carico del concessionario.

Art. 5 - Subappalto

E' fatto divieto subappaltare le attività oggetto di concessione, fatta eccezione dei servizi di pulizia e di disinfestazione. Al *sub-appalto* si applicano le vigenti normative in materia. Ai sensi dell'art. 118 comma 3 del "*Codice dei contratti pubblici*" si precisa che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 6 - Orario di Servizio

Il concessionario è tenuto all'osservanza dei giorni e dell'orario di servizio offerti in sede di gara, fermo restando che il concessionario dovrà garantire il servizio di mattazione per almeno tre giorni alla settimana e per almeno cinque ore al giorno.

Art. 7 - Tariffe

Le tariffe del servizio di mattazione, saranno quelle attualmente in vigore, già approvate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione e potranno essere aggiornate annualmente dall'Amministrazione. In caso di aggiornamento delle tariffe il concessionario è tenuto ad adeguare le tariffe applicate al tariffario aggiornato.

Con i proventi tariffari, che verranno incassati direttamente, il Concessionario si ritiene interamente compensato di qualsiasi suo avere da parte del Comune e non potrà mai vantare pretesa alcuna, a qualunque titolo richiesta.

Art. 8 - Oneri a carico del Concessionario

Il concessionario si impegna:

- a) a farsi carico di tutti gli oneri relativi alla gestione dell'attività: acqua, energia elettrica, metano, telefono, fognatura, spese d'ufficio, trattamento e smaltimento rifiuti connessi all'attività; il Concessionario prima di iniziare l'attività dovrà intestare a proprio nome tutte le suddette utenze, sostenendone i relativi costi;
- b) a gestire e a custodire gli impianti e le attrezzature presenti nel Mattatoio, per qualsiasi danneggiamento sarà responsabile verso il Comune salvo l'eventuale diritto di rivalsa nei confronti dell'autore del danno;
- c) provvedere alla fornitura ed installazione, con oneri e spese a proprio carico, di tutti gli attrezzi, le apparecchiature, i materiali ed i macchinari che si rendessero necessari per la buona esecuzione della gestione del mattatoio, non compresi tra gli esistenti presi in carico all'atto della consegna;
- d) a produrre, prima dell'inizio dell'attività, copia del proprio Piano di autocontrollo (HACCP) e ad informare l'Amministrazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni dello stesso;



Città di Spoleto

- e) a provvedere a tutte le spese per la corretta gestione del mattatoio nonché a provvedere allo smaltimento delle acque di lavaggio del Mattatoio;
- f) porre in essere tutte le pratiche presso le amministrazioni/enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, ecc., necessari per il funzionamento degli impianti: in difetto rimane ad esclusivo carico del concessionario ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento di eventuali danni;
- g) gestione e manutenzione ordinaria della struttura, degli impianti e dei macchinari ivi presenti; il Comune si riserva il diritto di ordinare al Concessionario, con oneri a carico dello stesso concessionario, le riparazioni e le sostituzioni che riterrà necessarie per la salvaguardia dell'impianto e delle attrezzature; in caso di inottemperanza o di cattiva esecuzione dei lavori ordinati si provvederà d'ufficio con spese a carico del Concessionario;
- h) ad osservare, nell'utilizzo degli impianti e delle attrezzature, le vigenti norme in materia di sicurezza;
- i) a gestire il Mattatoio con pulizia, igiene e decoro e con personale sufficiente ad assicurare un adeguato servizio ed in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa igienico-sanitaria;
- l) a vigilare affinché siano osservati da parte degli utenti civica educazione e decoro per le strutture e i beni concessi;
- m) a tenere i registri ed i bollettari necessari per la gestione del servizio a norma delle leggi vigenti, nessuna riscossione potrà essere fatta senza il rilascio del regolare documento di trasporto e della relativa fattura;
- n) presentare al Comune una relazione annuale descrittiva delle attività espletate (es. numero di capi abbattuti, manutenzioni, disinfestazioni ecc.);
- o) a subentrare al Comune nei rapporti a convenzione attualmente in vigore (es. A.P.ZOO).
- p) entro 30 giorni lavorativi dall'avvio del servizio, il concessionario deve inoltre predisporre la carta dei servizi da fornire ai contribuenti concordandone con il Comune le specificità.

Il concessionario è tenuto inoltre:

- ad effettuare la macellazione ed i servizi connessi con imparzialità e correttezza;
- assicurarsi che il servizio venga erogato nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie;
- utilizzare, nell'espletamento del servizio, personale sufficiente e adeguato con specifica ed idonea professionalità e competenza;
- tenere l'impianto adeguatamente pulito e decoroso.

Nella gestione dell'impianto il Concessionario dovrà osservare le prescrizioni contenute nel Capo 8° del vigente Regolamento comunale del servizio veterinario comunale per quanto applicabile.

Art. 9 - Oneri a carico dell'Amministrazione

Sono da considerarsi a carico dell'Amministrazione le spese di manutenzione straordinaria sui beni mobili ed immobili strettamente funzionali all'attività di Mattatoio.

Art. 10 - Facoltà d'ispezione

Durante il periodo di validità della concessione il Comune avrà facoltà di effettuare, tramite proprio personale o personale esterno specializzato appositamente incaricato e previo avviso, ispezioni, sopralluoghi e controlli contabili, al fine di verificare il puntuale rispetto delle condizioni contrattuali.

Il Concessionario è tenuto inoltre a fornire tutte le notizie utili richieste per fini statistici.

Qualora il Responsabile del procedimento a seguito di ispezione riscontri la mancata o inadeguata effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile, questi inviterà il concessionario ad effettuare gli interventi medesimi entro il termine fissato, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 16.

Art. 11 - Riconsegna dell'immobile

Alla scadenza, il concessionario dovrà riconsegnare il complesso al Comune in buone condizioni di manutenzione, con impiantistica e reti tecnologiche a norma e perfettamente funzionanti.



Città di Spoleto

Art. 12 - Personale utilizzato nello svolgimento del servizio

Il Concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale e deve impegnarsi ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nel servizio oggetto della Concessione in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Si impegna inoltre a rispettare i contratti collettivi di lavoro di settore e le norme di sicurezza.

La perdurante inosservanza di tale norma comporterà in qualsiasi momento l'immediata risoluzione della concessione.

L'inabilità dei dipendenti della Ditta concessionaria, riconosciuta dall'autorità sanitaria, comporta l'obbligo della sostituzione con personale idoneo.

E' fatto altresì obbligo al personale addetto al servizio di indossare sempre la divisa, fornita a cura e spese del concessionario e di mantenere un comportamento irreprensibile e consono alla funzione svolta.

Art. 13 - Sicurezza

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni. in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dovrà istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

Il concessionario dovrà, altresì, predisporre un piano di sicurezza e nominare il relativo responsabile.

In relazione alla tipologia degli interventi da effettuare dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettivi (ad es. scarpe antinfortunistiche, guanti, elmetti, occhiali, ecc.) e di indumenti idonei a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Il Concessionario è solo e unico responsabile dell'osservanza delle disposizioni. in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e pertanto avrà l'obbligo di istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché attivare tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

Art. 14 - Responsabilità civile

Il concessionario è direttamente responsabile degli eventuali danni causati a persone, animali e cose causato nell'esecuzione del servizio in concessione.

Il concessionario esonera il Comune di Spoleto da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che possano derivare dall'uso degli impianti e delle attrezzature del Mattatoio, a qualunque titolo causati, da parte del proprio personale o di terzi, nonché da fatti dolosi o colposi del concessionario medesimo, di terzi o di personale di servizio.

Il concessionario risponderà inoltre puntualmente di tutti i danni causati da propri dipendenti alle attrezzature in dotazione, restando a suo completo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.

A tal fine è obbligato a stipulare le seguenti polizze, da produrre in copia al Comune all'atto di stipula del contratto di concessione:

- Responsabilità civile verso terzi RCT/O (ivi compreso l'ente proprietario dell'immobile) per danni ascrivibili all'attività di gestione del Mattatoio (max € 1.500.000,00 per sinistro);
- Polizza Incendio per un valore di € 500.000,00;
- Polizza Furto per un valore di € 15.000,00.

Art. 15 - Cauzione definitiva

1. A garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire una cauzione definitiva, a norma dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. pari ad euro 30.000,00. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella



Città di Spoleto

graduatoria. La cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto dopo che sarà stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

2. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 16, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest'ultima in caso di inadempimento da parte del concessionario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto del Comune di Spoleto al risarcimento del maggior danno.

Art. 16 - Penali

1. Il concessionario è tenuto a svolgere il servizio in conformità a quanto stabilito nel presente capitolato, a quanto indicato nell'offerta tecnica e a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia. La vigilanza sul corretto svolgimento degli obblighi contrattuali sarà svolta dal Comune di Spoleto attraverso il Responsabile del procedimento o suo delegato.

2. In caso di inadempimento o non conformità del servizio reso, totale o parziale, rispetto agli obblighi contrattuali e di legge, si applicheranno le seguenti penali:

- per ogni giorno di mancata apertura del mattatoio per cause imputabili al concessionario verrà applicata una penale di euro 100,00; dopo quattro mancate aperture (anche non consecutive) si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 17, c. 2;
- per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone di concessione rispetto al termine previsto dal precedente art. 4 verrà applicata una penale di euro 150,00; a seguito di ritardo pari o superiore a 180 gg si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 17;
- per ogni riscontrato accesso alle sale di macellazione da parte di personale non autorizzato verrà applicata una penale di euro 30,00;
- per ogni maltrattamento degli animali verrà applicata una penale di euro 500,00;
- per ogni mancato rispetto delle norme igienico sanitarie verrà applicata una penale di euro 500,00;
- per ogni insufficiente o mancata pulizia dei locali verrà applicata una penale giornaliera di euro 50,00;
- per ogni mancata o inadeguata manutenzione ordinaria dell'immobile e/o delle attrezzature verrà applicata una penale di euro 50,00; a seguito dell'applicazione di cinque penalità verrà risolto di diritto il contratto;
- per ogni mancata o inadeguata manutenzione ordinaria dell'immobile e/o delle attrezzature entro i termini disposti ai sensi del precedente art. 10, verrà applicata una penale di euro 50,00; a seguito dell'applicazione di cinque penalità verrà risolto di diritto il contratto;

3. L'importo derivante dall'applicazione delle penali sarà detratto dalla cauzione definitiva di cui al precedente articolo 15; come previsto al medesimo art. 15 la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione.

Art. 17 - Risoluzione del contratto.

1. Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali debitamente contestati al concessionario; in tal caso il Responsabile del procedimento procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti al concessionario assegnandogli il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, e in caso di urgenza 24 ore, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al concessionario con PEC o raccomandata A/R.



Città di Spoleto

2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) fallimento del concessionario;
- b) mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui al precedente articolo 15;
- c) cessione del contratto in base a quanto precisato al successivo articolo 20;
- d) nelle ipotesi previste agli artt. 5, 16 e 26.
- e) l'effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- f) mancata apertura del mattatoio per quattro volte anche non consecutive per cause imputabili al concessionario;
- g) utilizzo dei beni dati in concessione per attività illecite o comunque contrastanti con le finalità perseguite dal Comune.

3. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento del Concessionario, il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle attività oggetto di appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

4. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente articolo 15.

5. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del concessionario, salvo l'eventuale danno ulteriore.

Art. 18 - Verifiche di conformità

1. Il responsabile del procedimento procederà periodicamente alla verifica della regolare esecuzione del contratto, accertando che le attività poste in essere siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. In particolare il responsabile del procedimento accerterà che il servizio sia eseguito a regola d'arte e in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e della normativa di settore in quanto applicabile. Fermo restando l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 16 e quanto stabilito agli artt. 10 e 17, qualora il responsabile del procedimento riscontri delle difformità, il concessionario dovrà provvedere ad adempiere quanto contestato entro il termine fissato dal responsabile del procedimento medesimo.

Art. 19 – Divieto di Cessione del Contratto

1. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 20 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

1 Il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2. Il Concessionario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente codice CIG: **6298621A78**.



Città *di* Spoleto

Art. 21 – Forma di manifestazione della volontà

1. Il rapporto tra il Comune di Spoleto l'Aggiudicatario selezionato si perfeziona con la stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa entro sessanta giorni dall'aggiudicazione e dopo le verifiche di legge. La stipula del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva di cui al precedente articolo 15 ed al versamento delle spese contrattuali di cui al successivo art. 23.

Art. 22 - Responsabilità di gestione

La gestione dell'attività che il concessionario è autorizzato a svolgere nell'immobile concesso, viene effettuata a suo esclusivo carico e vantaggio.

E' espressamente ed irrevocabilmente stabilito che tutti gli acquisti, e vendite di merci ed attrezzature o comunque ogni contratto afferente la gestione dell'attività, ogni assunzione e in genere ogni assunzione di impegni e di obbligazioni di qualsiasi natura verso terzi è a completo ed esclusivo carico del concessionario o suoi aventi causa e che il Comune in nessun caso e per nessun motivo potrà essere chiamato a rispondere di atti o fatti afferenti la gestione imprenditoriale svolta dal concessionario medesimo.

Art. 23 – Spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di contratto, quelle di stampa, bolli e registri relativi alla gara, nonché delle copie di contratto e di documento che gli debbono essere consegnati.

Art. 24 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)

1. Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D. Lgs. 81/08, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto viste le attività oggetto di concessione non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare.

2. Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Art. 25 – Foro Competente

1. Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente nell'ambito del contenzioso civile il Tribunale di Spoleto e, nell'ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. dell'Umbria.

Art. 26 – Clausola di legalità

1. Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici dipendenti o amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

2. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.?"



Città *di* Spoleto

3. L'esercizio della potestà risolutoria di cui ai precedenti commi 1 e 2 da parte del Comune di Spoleto è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il Dirigente
Arch. Antonella Quondam Girolamo